

## TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

**Ricorso proposto il 22 gennaio 2008 — Renier/  
Commissione**

**(Causa F-8/08)**

(2008/C 171/98)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Colette Renier (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: dagli avv.ti S. Orlandi, J.-N. Luis, A. Coolen e E. Marchal)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

### Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione individuale 11 aprile 2007, che limita la durata del contratto di agente contrattuale della ricorrente al periodo 16 aprile 2007-15 dicembre 2008 e domanda di risarcimento danni

### Conclusioni della ricorrente

- Annullamento della decisione della Commissione 11 aprile 2007 per quanto riguarda la limitazione del contratto di agente contrattuale della ricorrente al periodo 16 aprile 2007-15 dicembre 2008;
- condannare la convenuta alle spese.

**Ricorso proposto il 5 febbraio 2008 — Nardin/Parlamento**

**(Causa F-12/08)**

(2008/C 171/99)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Thierry Nardin (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo) (rappresentante: avv. V. Wiot, avocat)

*Convenuto:* Parlamento europeo

### Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, l'annullamento della decisione del Parlamento europeo 2 aprile 2007, che stabilisce i diritti connessi all'entrata in servizio del ricorrente, nella parte in cui non riconosce l'in-

dennità di dislocazione e, dall'altro, la condanna del convenuto a pagare l'indennità di dislocazione maggiorata degli interessi di mora e a risarcire il danno morale subito dal ricorrente

### Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del Parlamento europeo 2 aprile 2007 che stabilisce i diritti connessi all'entrata in servizio del ricorrente nella parte in cui non riconosce l'indennità di dislocazione;
- condannare il Parlamento europeo a pagare al ricorrente l'indennità di dislocazione corrispondente ad un importo mensile pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico, versato al ricorrente mensilmente a partire dal mese di aprile 2007 e per tutti i mesi successivi, sino al saldo;
- integrare la condanna maggiorando le somme dovute di interessi moratori pari all'8 % annuo, a decorrere dalle rispettive date di scadenza sino al saldo;
- condannare il Parlamento europeo a pagare al ricorrente l'importo di euro 10 000 o qualsiasi altra somma, anche superiore, a titolo di risarcimento del danno morale da quest'ultimo subito;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

**Ricorso proposto il 28 febbraio 2008 — Nanopoulos/  
Commissione**

**(Causa F-30/08)**

(2008/C 171/100)

*Lingua processuale: il greco*

### Parti

*Ricorrente:* Photius Nanopoulos (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo) (rappresentante: avv. V. Christianos, avocat)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

### Oggetto e descrizione della controversia

La condanna della Commissione a versare al ricorrente un importo a titolo di risarcimento del danno subito a causa della violazione dei suoi diritti fondamentali che ha comportato una lesione del suo onore e della sua reputazione